



Sent. N. 2754/15 Corte d'Appello di Venezia

SEZIONE S3

R.G.: 1018/2015

All'udienza collegiale del giorno 30/11/2015 ore 12:15

PRESIDENTE Dr. GIONFRIDA MAURIZIO

Giudice/Consigliere Dr. PUCCINI PATRIZIA

Giudice/Consigliere Dr. CAPRIOLI MAURA

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente sostituisce quale relatore della

SENT. A UFFICIALE

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

SENT. N.	2754	15
DEP. MINUTA		
N.	1018	120 15 RG
N.	4886	CRON.
N.	2655	REP.
OGGETTO:	MUTUO	

Chiamata la causa

Attore principale	C	F	Avv. BREDA SABRINA
			Avv. RICCIO BIAGIO
Attore (altro)	M	F	Avv. BREDA SABRINA
			Avv. RICCIO BIAGIO

ew. Giovanni Lorus

Convenuto principale	CASSA DI R	S.P.A.
	Avv. BUGARO FEDERICA	<i>presente da</i>

L'ew. Lorus illustra alle Corte le proprie istanze e posizioni. Chiede rinvio per le discussioni. Conclude come da foglio allegato chiedendo in sostanza che la Corte si pronunci sulla richiesta revoca delle condanne per lite temeraria avvenuta e disposizione Tutti gli elementi. L'ew. Bugaro si oppone alla richiesta sollevata da controparte, si riporta alle compere di risposta




il depoute nota di revisione delle ^{RG n. 1018/2015} ~~conclusioni~~
La Corte alle ore 12.45 si riunisce in Camera di

Repart. n. 2655/2015 del 02/12/2015

Consiglio per deliberare.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Grazia GRASSO




Il Presidente



Alle ore 14.00 La Corte rientra in aula e dà lettura
della sentenza di rinvio allegata.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Grazia GRASSO



Il Presidente



E' presente per delega dell'avvocato Biagio Riccio l'avvocato Giovanni Lauro il quale chiede la revoca dell'ordinanza pronunciata il 21.09.2015 sull'assunto che l'appello *de quo* non può reputarsi inammissibile e dunque applicarsi al caso di specie la scure del filtro così come disciplinato dall' articolo 342 cpc.

Prima di addentrarci nelle argomentazioni con le quali sosteniamo che l'appello *de quo* sia ammissibile e valido –quantomeno nella parte relativa alla lite temeraria- riteniamo che sia indispensabile riportare il pensiero di autorevolissima dottrina che ha tacciato di incostituzionalità l'articolo 342r del codice di rito. La premessa risulta necessaria, in quanto, come vedremo anche per il caso in rassegna, la discrezionalità del Magistrato declina in arbitrio.

Ha scritto un autorevolissimo giurista, Gaetano Scarselli: *La riforma del d.l. 83/2012 convertito con l. 134/2012 ha, come noto, creato due nuove ipotesi di inammissibilità dell'appello: l'una inserendo nel codice di rito le disposizioni di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c.; l'altra riscrivendo l'art. 342 c.p.c. All'uscita di queste novità (anch'io, direi come molti) ho ritenuto di prima importanza l'introduzione della inammissibilità dell'appello per carenza della ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348 bis c.p.c. mentre non ho dato particolare significato alla riforma dell'art. 342 c.p.c.. Ad una prima lettura, infatti, mi sono chiesto cosa vi fosse di nuovo nel nuovo testo rispetto al vecchio per come era stato reso diritto vivente dagli orientamenti della giurisprudenza, e avevo concluso che, nella sostanza, il nuovo art. 342 c.p.c. semplicemente, e come già avvenuto con l'art. 345 c.p.c., era solo la trasformazione in legge di un indirizzo giurisprudenziale. Solo successivamente, dopo aver percepito in più di un incontro di studio quanto questa norma preoccupasse l'intera classe forense, e solo dopo aver letto alcune prime applicazioni giurisprudenziali di questo nuovo testo, ho compreso la gravità della riforma e il suo vero scopo. Non si è trattato di indicare alle parti il contenuto dell'atto introduttivo, avvisandole che esso deve necessariamente avere la causa petendi e il petitum dell'impugnazione, ma si è trattato, viceversa, di assegnare al giudice dell'impugnazione uno strumento assolutamente discrezionale con il quale liberarsi dall'onere di provvedere nel merito. E ho capito, in ritardo, quanto questa riforma sia più pericolosa e più subdola di quella di cui ai nuovi artt. 348 bis e ter c.p.c., poiché mentre la dichiarazione di quest'ultima inammissibilità necessita comunque lo studio nel merito del fascicolo, e quindi non è in grado di ridurre in modo rilevante il lavoro del giudice dell'appello, l'inammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. può darsi senza lo studio del fascicolo, e da ciò discendere la sua estrema pericolosità. Basta osservare con la lente d'ingrandimento l'atto d'appello, scovare qualcosa che non va, e liberarsi così*



di tutta la causa. Se si pensa, poi, che "la cosa che non va" è la più vaga ed incerta che possa esservi (ed anch'io, infatti, di nuovo, e direi come molti, non sarei in grado di assicurare quando un atto di appello presenti tutti gli elementi di cui al nuovo art. 342 c.p.c.), va da sé che siamo di fronte ad una riforma che possiamo tranquillamente considerare inquietante.

Intanto il nuovo art. 342 c.p.c. non ha fissato il contenuto dell'atto dell'appello, secondo la regola della forma-contenuto degli atti processuali, bensì ha regolato le modalità che questo contenuto deve avere. Ed infatti, l'art. 342 c.p.c. nella parte in cui recita che "l'appello deve essere motivato", si limita ad individuare il contenuto dell'atto, e pretendere che l'atto di appello, appunto, contenga la motivazione, ovvero le ragioni dell'impugnazione; ma nella parte in cui prosegue affermando che "La motivazione deve contenere a pena di inammissibilità", ecc....., lì non fa più riferimento al contenuto dell'atto, che è già individuato nella motivazione, ma proprio alle modalità che questo contenuto deve avere. In sostanza la legge passa dall'indicare alla parte cosa deve inserire nell'atto processuale a come deve predisporre la cosa che deve inserire nell'atto processuale. Questo passaggio merita di essere evidenziato, perché passare dal cosa al come, significa altresì passare da un dato oggettivo ad uno indeterminato, in quanto è evidente che, mentre se io legislatore ti indico cosa voglio posso sanzionare l'assenza della cosa che volevo, se io legislatore ti indico invece come voglio una certa cosa, sanzionarti per la presunta assenza di un come è un abuso, perché il come non è mai assente o presente, è solo, appunto, una modalità con la quale una cosa viene inserita nell'atto. E, si comprende, sanzionare una modalità attribuisce al giudice un potere discrezionale forte, poiché di ogni atto può dirsi che un come manca di un qualche cosa, o presenta carenze, o andava sviluppato in altro modo, ecc.....

Questo è quello, pertanto, che ha il legislatore in primo luogo ha fatto: ha attribuito al giudice ogni più ampio potere di dichiarare l'inammissibilità di ogni atto di appello senza criteri oggettivi e predeterminati ai quali una parte possa far affidamento.

Si tratta di un fatto grave, che non può esser sottaciuto.

La critica principale che investe il nuovo art. 342 c.p.c., però, non è questa. Ammesso e non concesso che si possa sanzionare l'assenza di una modalità, detta carenza andava però allora sanzionata con la nullità dell'atto, così come si sanzionano, ai sensi degli artt. 156 e ss. c.p.c., tutte le inosservanze di forme di un atto processuale. La domanda allora è la seguente: perché la carenza di motivazione dell'atto di appello è sanzionata dal nuovo art. 342 c.p.c. dalla inammissibilità e non dalla nullità se i presunti vizi di cui al nuovo art. 342 c.p.c. sono riconducibili alla forma-contenuto dell'atto? Ovvero perché, contro ogni regola, un



aspetto intrinseco e formale quale quello del nuovo art. 342 c.p.c. è stato reso invece circostanza di inammissibilità come fosse un aspetto estrinseco ed extraformale? La risposta è semplice: perché se si seguivano le regole, e il legislatore prescriveva i punti 1 e 2 del nuovo art. 342 c.p.c. a pena di nullità, questo avrebbe consentito all'atto viziato di potersi sanare per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, 3° comma c.p.c.; e questo era proprio quello che il legislatore non voleva. Le parti, avverso l'eccezione di atto di appello non sufficientemente motivato, avrebbero potuto controeccepire che l'atto è comunque in grado di mettere il giudice in condizioni di decidere e la controparte in condizioni di difendersi, e quindi è valido ed efficace per il raggiungimento dello scopo. E si sarebbe potuto sostenere che, al di là della stesura formale dell'atto, se tu giudice hai capito cosa la parte vuole, e sei in grado di decidere nel merito, non ci sono ragioni per chiudere l'impugnazione con un provvedimento di rito, ma sussiste al contrario il dovere, nell'interesse della giustizia, di decidere il gravame nel merito. Il legislatore, però, non ha voluto proprio questo. Il legislatore non ha voluto che le parti potessero chiedere giustizia quando questa giustizia poteva essere data; ha voluto al contrario solo introdurre una sanzione, qual è quella dell'inammissibilità, anche in ipotesi in cui non v'è niente da sanzionare. Per raggiungere questo obiettivo il legislatore, come detto, ha dilatato la forma-contenuto degli atti estendendola dal cosa al come, e successivamente ha sostituito a detto presunto difetto la conseguenza della nullità, sua naturale, con quella più grave, e legittimata da circostanze diverse, della

inammissibilità[...].

Nel vecchio sistema l'inammissibilità seguiva un giudizio di nullità dell'atto, e l'atto era nullo quando non in grado di indicare al giudice le ragioni dell'impugnazione (causa petendi) e le modifiche richieste (petitum). E dunque, nel vecchio sistema, trovavano spazio i comma 2 e 3 dell'art. 156 c.p.c., o comunque il giudice era tenuto a dare un giudizio sostanziale della situazione, verificando se era in grado o meno di provvedere nel merito. Nel nuovo sistema, al contrario, tutto questo non esiste più, perché l'inammissibilità non passa attraverso un giudizio di nullità, e il giudice dell'appello non è più tenuto a chiedersi se è o meno in grado di provvedere nel merito e/o se ha capito o meno cosa l'appellante vuole e per quali ragioni. Nel nuovo sistema basta un giudizio meramente formale, legato solo alle modalità estrinseche dell'atto: se manca un "qualcosa" che nemmeno con precisione si riesce a predeterminare, l'atto di appello è inammissibile, a prescindere da una sua valutazione di nullità, e il giudice chiude in rito il processo, anche nelle ipotesi in cui sarebbe stato in grado di provvedere nel merito. Il passaggio, pertanto, dal richiedere qualcosa di concreto o oggettivo (come i motivi di impugnazione) a qualcosa di incerto (come le modalità di stesura dell'atto di impugnazione con conseguente attribuzione al giudice di un potere discrezionale ampissimo) e il passaggio da un previo giudizio di nullità dell'atto per poter giungere alla pronuncia di inammissibilità (nullità che si aveva



solo quando non era dato comprendere, anche ai sensi dell'art. 156 c.p.c., le ragioni dell'impugnazione e le parti impugate) ad uno meramente formale di inammissibilità, pongano quel salto, quel passaggio, da un sistema processuale ancor accettabile (ancorché, se si vuole criticabile in alcuni momenti) ad altro non più tollerabile.

Addirittura, a mio parere, il passaggio sopra illustrato è incostituzionale ai sensi degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Ed infatti, l'inammissibilità non può essere usata per ipotesi che, tutto al più, sono di nullità, e non può essere usata in luogo della nullità se la ragione del suo utilizzo è proprio quella di impedire al processo l'utilizzazione del principio di sanatoria dovuta al raggiungimento dello scopo. Le ipotesi di inammissibilità sono normalmente quelle estrinseche ed extraformali; al contrario, tutto quello che attiene alle forme degli atti, ovvero tutto ciò che è intrinseco e formale, non può esser sottratto al regime dell'art. 156, 3° comma c.p.c., perché una simile sottrazione contrae il diritto all'azione, e snatura la funzione del processo, che è quella, quando è possibile, di rendere un provvedimento di merito, ovvero di decidere sulla fondatezza o meno dei diritti che i cittadini portano all'attenzione dell'autorità giudiziaria. E' scorretto attribuire a fatti di nullità la sanzione di inammissibilità per consentire al giudice la chiusura in rito del processo anche in ipotesi nelle quali il giudice, avendo ben compreso l'oggetto del giudizio, potrebbe e sarebbe in grado di provvedere nel merito. Ancor più scorretto è prevedere l'inammissibilità di fronte a fatti addirittura inidonei anche solo alla più lieve sanzione di nullità, se solo ancora, e di nuovo, si riflette sul fatto che le condizioni di cui al nuovo art. 342 c.p.c. non attengono nemmeno alla forma-contenuto dell'atto, ma solo alle modalità con le quali detta forma-contenuto deve realizzarsi. In sostanza, rendere incerto il contenuto sufficiente ai fini della validità dell'atto di appello passando dal cosa al come e sanzionare detta invalidità anziché con la nullità con l'inammissibilità, al preciso fine di impedire ogni possibile sanatoria del presunto atto nullo, e quindi anteporre ogni sostanziale ragione di giustizia a cavilli formali di incerta portare interamente rimessi alla discrezionalità del giudice, è un modo così scorretto e subdolo, direi financo inedito, di legiferare, che non può non comportare l'incostituzionalità della norma per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Perché, par evidente, un processo che si fonda su queste tecniche, non può dirsi giusto (art. 111 Cost.), rompe il trattamento paritario di tutti i cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.), e limita senza sufficienti giustificazioni e in modo del tutto



arbitrario il diritto di ognuno di accedere al giudice per la tutela dei propri diritti soggettivi (art. 24 Cost.). Siamo, nella sostanza, in presenza di una norma trabocchetto, e le norme trabocchetto non devono avere ingresso nel nostro ordinamento (Giuliano Scarselli in www.Juducium.it, Sull'incostituzionalità del nuovo articolo 342 cpc, 16.04.2013).

Dello stesso tenore sono gli scritti di Giovanni Verde (Diritto di difesa e nova disciplina delle impugnazioni in www.juducium.it del 14.11.2012) a mente del quale sarebbe saggio un intervento della Corte Costituzionale, perché in queste riforme “*si annida un pericolo davvero micidiale. Può avvenire – e non vorrei che la mia immaginazione colga la realtà delle cose – che, dovendosi dare conto della bontà delle riforme (pomposamente inserite in un pacchetto di disposizioni pensate per salvare l'Italia ed al quale ciascun Ministro ha dovuto dare il suo contributo), ci siano pressioni presso i capi degli uffici giudiziari perché la riforma dia comunque risultati. Se ciò avvenisse, temo molto che si passi alla creazione di sezioni stralcio per una previa deliberazione dell'inammissibilità degli appelli per ragioni di merito e, comunque, che si insista perché i capi degli uffici sollecitino i magistrati ad applicare puntigliosamente le riforme (chiedendo il conto se le statistiche giudiziarie non fossero soddisfacenti)*”.

Sulla stessa scia è quanto sottolinea un altro autorevole giurista Alberto Tedoldi in una prestigiosa rivista giuridica: Rivista di diritto processuale. “*il cosiddetto filtro in appello, cioè l'intricato e inutile congegno introdotto nel 2012 con gli artt. 348 bis e ter c.p.c. mediante decretazione d'urgenza (d.l. n. 83/2012, conv. con modif. nella l. n. 134/2012), miete copiose vittime sull'altare di un'efficienza tanto malintesa quanto grave, se solo per un istante si voglia scrutarne al fondo portata e significato effettivi.*

Vittima sacrificale e capro espiatorio non è soltanto la certezza delle regole processuali, ma l'essenza stessa del patto sociale tra comunità dei concives e apparato dello Stato: la quale comunità, accantonata da tempo ogni fiducia nel legislatore e nella pubblica amministrazione, ancora tentava di trovare riparo sotto il tetto della giurisdizione e del “giusto processo” regolato dalla legge, dinanzi a giudice terzo e imparziale e alla sola legge soggetto, attraverso l'inalienabile diritto alla tutela giurisdizionale delle situazioni sostanziali, il cui motivato esercizio va sempre soggetto a controllo in sede di legittimità, come recitano ancor oggi ben note norme costituzionali, invocate e declamate in misura inversamente proporzionale alla loro applicazione effettiva nel vissuto quotidiano d'ogni concreta e singola controversia, cui il sistema giudiziario dovrebbe fornire tempestiva e accurata risposta, se non si voglia far regredire la società al metodo della ragion fattasi.

Sennonché, rivolgere oggi agli organi statuali domanda di giustizia e, ancor più, valersi dei mezzi di impugnazione per riparare a errori giudiziari è peccato mortale e oltraggio alle corti, che va frenato ab ovo (con aumento o raddoppio dei contributi unificati e anticipi di imposte di registro, ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia, d.P.R. n. 115/2002) e severamente punito con sanzioni processuali di inammissibilità,



proprie o improprie poco importa (quali sono l'infondatezza i cui occhi dell'appello o del ricorso per cassazione, a mente dei rispettivi filtri ex artt. 348 bis e 360 bis c.p.c.), improcedibilità per effetto di sovrabbondanti trappole e formalismi procedurali e, last but not least, sanzioni pecuniarie comminate in varia, sempre discrezionale, misura quando l'impugnazione o anche soltanto l'inibitoria vengano dichiarate inammissibili o rigettate (artt. 283, u.c., e 96, c. 3, c.p.c. ed ex art. 13, c. 1 quater, T.U. spese di giustizia, d.P.R. n. 115/2002).

Così facendo, però, non si radono al suolo soltanto le macerie che ormai restano del processo civile dopo l'insistito, incessante e recidivo "vandalismo" dei conditores, ma si negano definitivamente i diritti sostanziali ai quali il processo dovrebbe servire, facendo parlare di sé il meno possibile grazie a forme semplici, rapide e poco costose, che fissano con discrezione e riservatezza l'ordo quaestionum ac probationum, onde fornire il più possibile pronta e appropriata risposta ai bisogni di tutela (Il maleficio del filtro in appello in Riv. Dir. Proc., 2015, 3, 751).

Recentemente la Corte di Cassazione ha ritenuto che "L'appellante adempie all'onere della specificità dei motivi d'appello laddove sottoponga al giudizio del Giudice di secondo grado le stesse argomentazioni poste a fondamento delle tesi disattese dal Giudice di primo grado, manifestando il suo integrale dissenso nei confronti della decisione impugnata, nella convinzione della giustizia delle proprie deduzioni in relazione alla pretesa fatta valere" (Cass. civ. Sez. V, 28-10-2015, n. 21999).

In parte motiva così chiarisce il Giudice estensore: *Questa Corte ha ripetutamente chiarito che la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragione per la quale alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. 14031/06).*

Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano le tesi disattese dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d'appello dette argomentazioni, perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere, si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi (Cass. 14908/14).

Questa sentenza, si legga bene, è dell'ottobre 2015 successiva all'ordinanza *de qua*, segno inequivocabile che la Corte di legittimità già sta sconfessando l'applicazione smodata e da macelleria giudiziaria che le Corti territoriali stanno concretando, richiamando una tagliola quale quella contemplata dall'art.348 bis e ter del codice di rito.

Si legge chiaramente che è necessario semplicemente dar contezza della doglianza, dal momento che non sono preordinate le forme e le modalità dell'appello.



Dello stesso tenore è quest'altra pronuncia: *I motivi di appello - che possono essere espressi anche in forma sintetica o concisa e che possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni - possono definirsi specifici quando alle argomentazioni svolte nella sentenza vengano contrapposte argomentazioni dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impuginate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V, 05-11-2014, n. 23553).*

Nella fattispecie l'atto di appello contiene tutte le argomentazioni necessarie e pregnanti che conferiscono la chiara indicazione della doglianza sottesa all'impugnazione.

E' l'intera motivazione del giudice di prime cure che non convince, non le parti singole della sentenza, soprattutto nella parte in cui adotta le sanzioni punitive alla lite temeraria.

Si ritiene alla luce delle argomentazioni esposte che:

1. Voglia revocare l'ordinanza di inammissibilità e consentire che l'appello de quo venga debitamente delibato;
2. ritenere che sussistono tutti gli estremi per sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 348 bis e ter cpc per la lesione incipiente degli articoli 3,24 e 111 della Carta Costituzionale sulla scorta delle argomentazioni riportate in narrativa dallo scritto dello Scarselli;
3. in applicazione dell'art.190 cpc consentire che questa difesa possa esplicitare i suoi scritti nei termini di 60 e 20 giorni dall'odierna udienza;
4. ottenere altresì ai sensi dell'art.281 sexies cpc un rinvio per la discussione con la redazione di note difensive;
5. in ogni caso accogliere l'appello.


6. in subordine, accogliere l'appello non limitatamente alla parte specifica relativa alla abnorme ed iniqua condanna in lite temeraria che andrebbe annullata o, peggio, in via graduata, ridotta in via espositiva secondo i parametri cccv e della col. legg. Pinto.



Con ogni sù ampia riserva di azione Repert. n. 2655/2015 del 02/12/2015
magistrato che ha stilizzato in maniera distorta
ed arbitraria il disposto normativo di cui all'art.

96 c.p.c. -





CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

NELLA CAUSA CIVILE PENDENTE AVANTI L'INTESTATA ECC. MA
CORTE, RUBRICATA AL NUMERO 1018/15 RG - III° SEZIONE - GIUDICE
RELATORE DOTT.SSA PUCCINI - UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.: 30.11.2015,
PROMOSSA DA

F C

F Mi

(appellanti)

con gli Avv.ti Biagio Riccio e Sabrina Breda

contro

Cassa di R

S.p.a.

(appellata)

con l'Avv. Federica Bugaro

*

NOTA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

nell'interesse di Cassa di

S.p.a.

Nel riportarsi integralmente a tutto quanto già dedotto, eccepito, prodotto con
gli scritti difensivi di causa e a quanto verbalizzato in udienza, la scrivente difesa così
precisa le proprie conclusioni.

Tanto esposto, Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa, per i motivi tutti sopra esposti, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE :

Accertata la violazione dell'art. 342 C.p.c. nonché degli artt. 348 bis e 348 ter
c.p.c., dichiararsi per l'effetto l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell' appello *ex*
adverso proposto mediante notificazione dell'atto di citazione d'appello del 17.4.15; per



l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza n. 739/2015 pubblicata dal Tribunale di Padova in data 10.03.2015 n. 5489/14 RG.

NEL MERITO:

Rigettare l'appello avversario proposto mediante notificazione dell'atto di citazione d'appello del 17.4.15, poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa; per l'effetto, **confermarsi** in ogni sua parte sentenza n. 739/2015 pubblicata dal Tribunale di Padova in data 10.03.2015 n. 5489/14 RG.

In ogni caso, accogliersi per l'effetto le seguenti conclusioni:

In via preliminare

Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti, la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164, 4° comma, C.p.c.

Nel merito, in via principale

Rigettarsi ogni domanda ed eccezione avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti motivi dedotti.

Nel merito, in via subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, disporre la compensazione tra le somme eventualmente dovute dalla Cassa con il credito dalla stessa vantato nei confronti degli attori in conseguenza del contratto di mutuo oggetto del presente giudizio;

In via istruttoria

Rigettarsi la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio di parte attrice perché inammissibile, avente carattere meramente esplorativo e finalizzata a supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico dell'attrice.

Tuttavia nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della CTU, si chiede sin d'ora che il quesito da attribuire al CTU prenda in esame, ai fini della verifica dell'usura, unicamente il tasso di interesse corrispettivo previsto nel contratto



di mutuo, confrontandolo con il tasso soglia usura *pro tempore* vigente per la categoria di mutuo di appartenenza, con esclusione da detta verifica del tasso di mora.

Nell'ipotesi ulteriormente subordinata che fosse analizzato anche il tasso di mora, il medesimo dovrà essere raffrontato singolarmente con esclusione della sommatoria con quello corrispettivo, per tutte le ragioni esposte.

Rigettarsi la richiesta di esibizione delle quietanze relative al pagamento delle rate del mutuo per carenza dei presupposti di cui all'art. 210 C.p.c. poiché inammissibile in quanto formulata con riferimento alle quietanze di pagamento delle singole rate del mutuo trattandosi di documenti consegnati agli attori e quindi nella disponibilità degli stessi

Con ogni più ampia riserva istruttoria.

IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio

Salvis juribus.

Con osservanza

Venezia, lì 30 novembre 2015



N. 1018/015 RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
III^ Sezione Civile

La Corte

composta dai magistrati:

Dott. Maurizio Gionfrida

Presidente

Dott. Patrizia Puccini

Consigliere rel

Dott. Maura Caprioli

Consigliere

udita la discussione della causa;

visto l'articolo 281 sexies c.p.c.;

vista la nuova disciplina che regola l'appello che richiede, a pena di inammissibilita':

- 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;

considerato che nella fattispecie l'atto di appello non contiene dette indicazioni dal momento che non sono indicate le parti del provvedimento oggetto di censura e neppure le modifiche alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice, da ritenere essenziali nella nuova disciplina in aggiunta alla necessità di una serrata e specifica critica del provvedimento impugnato;

che anzi l'atto di appello è formulato in maniera del tutto svincolata dal ragionamento del giudice, ivi continuandosi a far riferimento alle argomentazioni di primo grado senza mai provvedere alla stringata critica che caratterizza l'atto di appello;

in questo senso è facile far riferimento innanzitutto alla continua ripetizione, da parte appellante, del concetto per cui sarebbe necessario riferirsi per la determinazione dei tassi usurari al momento della dazione ovvero della rinegoziazione quando questo concetto è del tutto pacifico anche per il primo giudice che, infatti, ha considerato proprio il momento genetico della vita contrattuale ed ha fatto ancora riferimento, quanto ai dati aritmetici, agli stessi valor enunciati in citazione per dedurne il non superamento del tasso soglia nel contratto tra le parti;

in secondo luogo il riferimento dev'essere alla mancata critica dell'interpretazione che il primo giudice ha offerto della sentenza N. 350/013 della Corte di Cassazione nel senso di escludere che la



stessa autorizzasse la sommatoria degli interessi convenzionali e moratori, interpretazione peraltro condivisa anche da questo collegio, rappresentando la sommatoria aritmetica di interessi corrispettivi e di mora un'operazione inspiegabile ed errata sotto ogni profilo, *in primis* logico e matematico, in considerazione dell'autonoma e distinta funzione degli interessi di mora quale penalità per il ritardato adempimento (*i.e.* quale forma di liquidazione preventiva dei danni cagionati alla banca), fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all'entità dell'inadempienza;

che le stesse considerazioni riguardano, evidentemente, anche la parte dell'impugnazione relativa alla lite temeraria;

che l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 342 cpc proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni contiene generico riferimento a norme costituzionali ed è affatto priva di qualsiasi argomentazione illustrativa, onde deve considerarsi inammissibile;

che pertanto l'appello proposto, unitariamente considerato, deve considerarsi inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 739/015 di data 10/3/2015 del Tribunale di Padova, lo dichiara inammissibile;

condanna l'appellante alla rifusione, nei confronti della controparte, delle spese processuali del grado che si liquidano in € 1.800,00, oltre accessori come per legge.

Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

Venezia, 30 novembre 2015

Il Consigliere Est

(Dott. Patrizia Puccini)

Il Presidente

(Dott. Maurizio Gionfrida)

DATO AVVISO
TELEMATICO
Oggi ... 2 DIC 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Venezia, - 2 DIC 2015



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Clara Greco

"Obbligo del pagamento dell'importo di € 777,00, a titolo di contributo unificato, a esecutorio del 2/12/2015, data della comunicazione telematica del provvedimento".

Venezia, 2 DIC 2015

